

La circolare tributaria n. 19-20/2022

Ace e *Super Ace* nel modello Redditi 2022 società di capitali

di Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Premessa: l’Ace “ordinaria” e “innovativa”

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi in conseguenza della crisi economica causata dalla pandemia di Coronavirus, l'[articolo 19](#), commi da 2 a 7, D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni bis”)¹ ha introdotto una misura di rafforzamento, seppure di natura transitoria, dell’“Aiuto alla crescita economica” (Ace).

L’Ace, prevista dall'[articolo 1](#), D.L. 201/2011, come si ricorderà, era stata abrogata dalla Legge di Bilancio per il 2019, per poi essere reintrodotta dalla Legge di Bilancio per il 2020, già a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal 2019 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), per cui l’agevolazione ha continuato a operare “in regime di continuità temporale”, con riferimento alle variazioni positive e quelle negative che si sono formate dal 2011 in poi.

Come si dirà meglio oltre, nell’esercizio 2021 risultano fruibili entrambe le agevolazioni, ovvero l’Ace “innovativa” (o *Super Ace*) prevista dal D.L. 73/2021, limitatamente agli incrementi netti del capitale proprio del 2021 fino a 5 milioni di euro, e l’Ace “ordinaria”, con riferimento agli incrementi netti di capitale proprio pregressi e a quelli del 2021 eccedenti 5 milioni di euro.

L’Ace “ordinaria”

La base di calcolo dell’Ace “ordinaria” è costituita dal “nuovo capitale proprio” (c.d. “base Ace”), il quale è determinato in misura pari alla differenza positiva tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione del patrimonio netto rispetto alla consistenza dello stesso alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile d’esercizio 2010.

Le variazioni in aumento del patrimonio netto che assumono rilevanza sono le seguenti:

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.

- conferimenti in denaro, rappresentati anche dalla rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale;
- utili accantonati a riserva a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento o della rinuncia/conversione del credito del socio (con necessità, quindi, di ragguglio annuale), mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate (dunque, senza ragguglio annuale).

Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione del capitale proprio, i decrementi delle poste del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo, ai soci o ai partecipanti (distribuzione di utili e di riserve), compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie.

Gli incrementi e i decrementi patrimoniali di ciascun periodo d'imposta continuano ad avere rilevanza, ai fini della determinazione della base Ace, anche nei periodi d'imposta successivi, con una conseguente stratificazione delle ricapitalizzazioni.

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, comportano una riduzione del capitale proprio gli incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 ([articolo 5](#), comma 3, D.M. 3 agosto 2017).

Il capitale proprio si riduce, infine, qualora ricorrano le norme antielusive previste dal D.M. 3 agosto 2017, le quali si applicano ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo nell'ambito del quale è presente almeno un soggetto beneficiario dell'Ace, con la finalità di evitare che a fronte di un'unica immissione di capitale l'agevolazione possa essere duplicata.

In particolare, detta disciplina antielusiva, c.d. "*speciale*", contempla alcune determinate operazioni che riducono la base Ace perché sono considerate specificamente elusive in quanto suscettibili di generare una duplicazione dell'agevolazione (si tratta di conferimenti infragruppo, finanziamenti infragruppo, acquisto di partecipazioni in società controllate, acquisto di aziende infragruppo, conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati "*non collaborativi*")².

Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che l'incremento netto del capitale proprio (somma algebrica degli incrementi, dei decrementi e delle riduzioni) rileva in ogni caso, in ciascun esercizio,

² Le fattispecie previste dalla disciplina antielusiva speciale possono essere disapplicate mediante la presentazione di apposita istanza di interpello probatorio (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000), dimostrando che l'incremento di capitale proprio non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha aumentato la base Ace di un altro soggetto del gruppo. In alternativa, il contribuente può non presentare istanza di interpello se ritiene comunque che l'operazione intragruppo prevista dall'articolo 10, D.M. 3 agosto 2017 non comporti la duplicazione del beneficio Ace.

solo fino a concorrenza del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione della riserva per acquisto di azioni proprie ([articolo 11](#), comma 1, D.M. 3 agosto 2017).

Per determinare la misura dell'agevolazione deve essere applicato alla base Ace il rendimento figurativo, fissato dalla Legge di Bilancio 2020 all'1,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivi.

L'importo che deriva applicando la predetta aliquota all'incremento netto del capitale proprio rappresenta l'entità dell'agevolazione, da portare in diminuzione del reddito complessivo, al netto delle eventuali perdite pregresse.

In presenza di una perdita fiscale la stessa non viene incrementata dall'agevolazione, ma l'eccedenza Ace è riportata negli esercizi successivi, così come avviene in ipotesi di insufficienza di reddito imponibile per sfruttare interamente l'Ace disponibile.

L'eccedenza di ciascun esercizio è riportata a nuovo, senza limiti temporali, unitamente agli importi dell'agevolazione che matureranno negli esercizi successivi, con conseguente "accumulazione" dell'agevolazione, finché non vi sarà un reddito capiente per abbattere interamente la somma delle eccedenze di periodo e di quelle pregresse.

Inoltre, le eccedenze Ace possono essere convertite in credito di imposta da utilizzare a riduzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari ammontare ([articolo 3](#), comma 3, D.M. 3 agosto 2017). Il credito d'imposta è calcolato moltiplicando le eccedenze Ace non utilizzate per l'aliquota Ires del 24% (nel caso di beneficiario società di capitali) ed è utilizzato direttamente in dichiarazione Irap.

L'Ace "innovativa"

Nel contesto dell'agevolazione Ace "ordinaria", appena sinteticamente illustrata, si inserisce la novità dell'[articolo 19](#), Decreto Sostegni-bis, il quale prevede che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021).

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare ciò significa che sugli incrementi della base Ace del 2021 (accantonamento a riserva dell'utile del 2020 e patrimonializzazioni effettuate dai soci nel corso del 2021) si applica il coefficiente del 15%, rispetto a quello ordinario dell'1,3%.

Al fine di applicare il coefficiente maggiorato del 15% occorre determinare l'incremento di capitale proprio del 2021 distintamente rispetto agli incrementi pregressi, ovvero quelli fino al 31 dicembre 2020 (per i contribuenti "solar"), sui quali continuerà a essere applicato il coefficiente dell'1,3%.

La Relazione illustrativa del Decreto Sostegni *bis* precisa infatti che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%.

Il calcolo della c.d. *Super Ace* è pertanto autonomo rispetto al regime ordinario, sia per quanto riguarda gli incrementi sia i decrementi, per cui devono essere considerati solo i decrementi e le riduzioni della base verificatesi nel corso del 2021 (rispetto alla base Ace stratificatasi sino al 2020).

Come anche precisato dalle istruzioni dei modelli dichiarativi per il 2022, sia i decrementi sia le riduzioni del 2021 decurtano prioritariamente l'importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell'Ace "*innovativa*" e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell'Ace "*ordinaria*".

Ai fini della *Super Ace* gli incrementi del 2021 rilevano in ogni caso dal 1° gennaio 2021, ovvero non devono essere raggugliati come prevede la disciplina ordinaria dell'Ace per i conferimenti e le rinunce ai crediti da parte dei soci³.

Infine, per gli incrementi che beneficiano della *Super Ace* non rileva il limite del patrimonio netto di fine esercizio, cosicché non si tiene conto dell'effetto di eventuali perdite del bilancio 2020.

Da tenere presente che i commi 4 e 5 dell'[articolo 19](#), Decreto Sostegni *bis* prevedono specifici meccanismi di "*recapture*" della *Super Ace*, qualora nei 2 anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

La conversione dell'Ace "*innovativa*" in credito di imposta

Il comma 3 dell'[articolo 19](#), Decreto Sostegni *bis* ha previsto la facoltà di convertire (totalmente o parzialmente) la deduzione relativa alla *Super Ace* del 2021 in credito di imposta, sulla base delle aliquote Ires e Irpef in vigore nel periodo di imposta 2020.⁴

Tale conversione consente, in sostanza, di "*monetizzare*" in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione dell'Ace "*innovativa*" e prevede un meccanismo analogo a quello che ordinariamente consente la conversione delle eccedenze Ace in credito di imposta Irap.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione⁵, senza limiti di importo, chiesto a rimborso, oppure ceduto a terzi⁶, a partire dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del

³ Per la quota di detti incrementi che non ha concorso alla determinazione dell'Ace "*innovativa*" a motivo del superamento del limite di 5.000.000 di euro, continua a operare la regola del ragguglio temporale prevista ordinariamente per i conferimenti in denaro e assimilati.

⁴ Più precisamente, si tratta del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, che coincide con l'anno 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

⁵ Per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24 è stato istituito il codice tributo "6955" denominato "*Credito d'imposta ACE - articolo 19, comma 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73*".

⁶ Con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

Nel rigo RS112A vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce dell'Ace "innovativa", per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro, mentre nel rigo RS113 vanno indicati i dati relativi alla disciplina dell'Ace "ordinaria".

Se gli incrementi, al netto di riduzioni e decrementi, superano 5 milioni di euro, l'eccedenza rispetto a tale soglia si trasferisce dalla *Super Ace* all'agevolazione ordinaria e va a sommarsi, a tal fine, agli incrementi *ante* 2021 del capitale proprio.

Compilazione del modello per l'Ace "innovativa"

Come detto, la sezione del modello dichiarativo 2022 dedicata alla *Super Ace* è rappresentata dal nuovo rigo RS112A, il quale deve essere compilato come segue:

- in colonna 1, occorre indicare l'importo degli incrementi del capitale proprio per il 2021 pari all'ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili⁸;
- in colonna 2, l'importo dei decrementi del capitale proprio per il 2021 pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro sia in natura), ai soci o partecipanti;
- in colonna 3, l'ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende, nonché le altre riduzioni relative alle disposizioni antielusive di cui al D.M. 3 agosto 2017 e [articolo 1](#), comma 8, D.L. 201/2011;
- in colonna 4, l'importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3 (da ricondurre a 5 milioni di euro se superiore); qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la colonna 4 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in colonna 5, il rendimento del nuovo capitale proprio, pari al 15% dell'importo di colonna 4;
- in colonna 5A, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio trasformato in credito d'imposta. La quota di rendimento nozionale non trasformata in credito d'imposta, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi di colonna 5 e di colonna 5A, va sommata al rendimento nozionale relativo all'Ace "ordinaria" nella colonna 7 del rigo RS113;

⁸ Per i soggetti che hanno effettuato rivalutazioni di beni in bilancio, rientra tra gli utili a riserva e dunque concorre a incrementare la base della *Super Ace*, anche la parte di riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020 che si considera "realizzata" a livello civilistico in conseguenza dell'imputazione a conto economico della quota di ammortamento sui valori rivalutati (cfr. risposta resa dall'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022).

- in colonna 6, il credito d'imposta "*potenziale*" calcolato applicando all'importo di colonna 5 l'aliquota IRES di cui all'[articolo 77](#), Tuir⁹.
- in colonna 7, il credito d'imposta riconosciuto a seguito della comunicazione del richiedente;
- in colonna 8, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- in colonna 9, il credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021](#);
- in colonna 10, il credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
- in colonna 11, il credito d'imposta utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in colonna 12, il credito d'imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in colonna 13, il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso;
- in colonna 14, nel caso in cui la società dichiarante sia in regime di trasparenza o di consolidato fiscale, il credito d'imposta imputato ai soci o trasferito al consolidato;
- in colonna 15, l'importo del credito d'imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (colonna 6 e colonna 7) + colonna 8 + colonna 9 + colonna 10 – colonna 11 – colonna 12 – colonna 13 – colonna 14;
- in colonna 16, il credito d'imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Compilazione del modello per l'Ace ordinaria

La sezione del modello dedicata all'Ace ordinaria è rappresentata dal rigo RS113, nel quale vanno indicati:

- gli importi degli incrementi (colonna 1) e dei decrementi (colonna 2) del capitale proprio rilevanti ai fini Ace nonché delle riduzioni del capitale proprio (colonna 3), al netto di quelli già considerati ai fini della determinazione dell'Ace innovativa 2021;
- in colonna 4, la differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la colonna 4 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;

⁹ I soggetti che ai fini della determinazione del credito riconosciuto dall'Agenzia (colonna 7) hanno applicato l'addizionale IRES di cui all'articolo 1, comma 65, L. 208/2015, devono tenere conto, al fine della determinazione del credito d'imposta "*potenziale*", anche detta relativa aliquota.

- in colonna 5, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio (il quale include l'utile o la perdita dell'esercizio)¹⁰. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne 6 e 7 non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
- in colonna 7, il rendimento del nuovo capitale proprio (Ace ordinaria), pari all'1,3% dell'importo di colonna 6, se positivo (a cui va sommato il rendimento dell'Ace innovativa non trasformato in credito di imposta);
- in colonna 8, il codice fiscale del soggetto partecipato (articoli [5](#) e/o [115](#), Tuir) ovvero del *trust* trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato, e in colonna 9 il relativo importo;
- in colonna 10, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello Redditi SC 2021 (per l'esercizio 2020);
- in colonna 11, la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e [116](#), Tuir) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione per la trasparenza o per il consolidato;
- in colonna 12, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10;
- in colonna 13, l'importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (pari alla somma dell'importo di colonna 7 e degli importi di colonna 9), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'Irap;
- in colonna 14, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato in colonna 13, che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

¹⁰ Le istruzioni precisano che, in considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione Ace, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione Ace.

ESEMPIO – Ace e Super Ace: calcolo dell’agevolazione e compilazione del modello Redditi SC 2022

Si consideri una società di capitali che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stata interessata dai seguenti incrementi del capitale proprio:

- 3.500.000 euro per utile 2020 accantonato a riserva in data 30 aprile 2021 (data di approvazione del bilancio 2020);
- 2.500.000 euro – conferimenti effettuati dai soci in data 1° ottobre 2021.

Complessivamente, dunque, è rilevante un incremento del capitale proprio di 6 milioni di euro, di cui 5 milioni potrà godere della *Super Ace* e il residuo 1 milione di euro dell’Ace ordinaria.

In assenza di chiarimenti ufficiali, si assume il criterio di imputazione temporale, in base al quale i primi incrementi di capitale proprio in ordine temporale rilevano ai fini della *Super Ace* fino a concorrenza del limite di 5 milioni¹¹.

Nell’anno 2021 non vi sono né decrementi né riduzioni della base Ace.

In tal caso i calcoli dell’agevolazione sono i seguenti:

- *Super Ace* = 5.000.000 di euro (di cui 3.500.000 euro relativi all’utile 2020 accantonato a riserva e 1.500.000 euro relativi ai conferimenti da parte dei soci) x 15% = 750.000 euro;
- Ace ordinaria = 1.000.000 di euro (residui conferimenti da parte dei soci) x 3/12 (ragguaglio annuale) x 1,3% = 3.250 euro.

Si supponga, inoltre, che la società abbia deciso di trasformare una parte della *Super Ace* in credito di imposta. La parte di incremento di capitale proprio oggetto di trasformazione è di 1.000.000 di euro per cui la determinazione del credito di imposta è la seguente:

credito di imposta <i>Super Ace</i> = 1.000.000 di euro x 15% = 150.000 euro x 25% = 36.000 euro
--

Detto credito di imposta è interamente utilizzato in compensazione nel mese di febbraio 2022.

La restante *Super Ace* di 600.000 euro (corrispondente all’incremento di capitale proprio di 4 milioni di euro) è utilizzata in dichiarazione dei redditi (comportando un risparmio di imposta di 144.000 euro).

Si supponga, infine, che la società non abbia una base Ace pregressa (perché interamente azzerata da decrementi o riduzioni entro il 31 dicembre 2020), ma ha un residuo Ace di 10.000 euro non utilizzato nel 2020 e riportato a nuovo.

I dati per la compilazione del prospetto Ace del modello Redditi SC 2022 sono dunque i seguenti:

- *Super Ace* da utilizzare a riduzione del reddito imponibile 600.000 euro;
- *Super Ace* trasformata in credito di imposta: 150.000 euro, per un credito di imposta di 36.000 euro;

¹¹ Taluni sostengono, infatti, che il contribuente abbia la facoltà di imputare discrezionalmente gli incrementi, per convenienza, all’una o all’altra tipologia di base Ace, il che modificherebbe i risultati dell’esempio in quanto, imputando all’Ace innovativa prioritariamente i conferimenti dei soci risulterebbe che il milione di euro eccedente, che rileva per l’Ace ordinaria, non dovrebbe essere ragguagliato ad anno in quanto si tratta dell’utile dell’esercizio precedente accantonato a riserva.

- Ace ordinaria del 2021: 3.250 euro;
- Ace ordinaria pregressa: 10.000 euro;
- Ace complessiva fruibile in riduzione del reddito imponibile: 613.250 euro.

Il prospetto dovrà essere compilato come da figura seguente.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						Rendimento		Rendimento trasformato	
		1	2	3	4	5	5A				
RS112A		Incrementi del capitale proprio 5.000.000,00	Decrementi del capitale proprio ,00	Riduzioni ,00	Differenza 5.000.000,00	15% 750.000,00		150.000,00			
CREDITO D'IMPOSTA											
		6	7	8	9	10	11				
		Potenziale 180.000,00	Spettante 36.000,00	Residuo prec. dichiarazione ,00	Ricevuto ,00	Attribuito ,00	Compensato 36.000,00				
			12	13	14	15	16				
			Ceduto ,00	Rimborso ,00	Trasparenza/consolidato ,00	Residuo ,00	Riversato ,00				
RS113		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)						Patrimonio netto		Codice fiscale	
		1	2	3	4	5	8				
		Incrementi del capitale proprio 250.000,00	Decrementi del capitale proprio ,00	Riduzioni ,00	Differenza 250.000,00	8.000.000,00					
			6	7							
			Minor importo 250.000,00	Rendimento 603.250,00							
				9	10	11					
				Rendimento attribuito ,00	Eccedenza pregressa 10.000,00	Eccedenza non attribuibile ,00					
				12	13	14	15				
				Rendimenti totali 613.250,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP ,00	Eccedenza riportabile 613.250,00	Codice Stato estero				

SCHEDA DI SINTESI

Con l'articolo 19, Decreto Sostegni *bis* è stata introdotta una misura di rafforzamento dell'Ace (c.d. Ace "innovativa" o "Super Ace"), per il solo esercizio 2021, con riferimento agli incrementi di capitale proprio fino a 5 milioni di euro.



Nell'esercizio 2021 risultano fruibili sia l'Ace "innovativa", limitatamente agli incrementi netti del capitale proprio del 2021 fino a 5 milioni di euro e l'Ace "ordinaria", con riferimento agli incrementi netti di capitale proprio pregressi e a quelli del 2021 eccedenti 5 milioni di euro.



La possibilità di usufruire per l'esercizio 2021 sia dell'Ace "innovativa" sia di quella "ordinaria" si riflette anche nel modello di dichiarazione dei redditi, il quale prevede 2 distinti riquadri nel prospetto "Deduzione per capitale investito proprio (Ace)" del quadro RS.



Nel nuovo rigo RS112A devono essere indicati i dati per il calcolo della Super Ace, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro, nonché la parte convertita in credito di imposta.



Nel rigo RS113 devono essere indicati i dati per il calcolo dell'Ace "ordinaria", nonché i dati di riepilogo complessivi dell'agevolazione per il 2021.